



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2556/11 del R.A.C.C. in data 09.05.11, iniziata con atto di citazione notificato

d a

- **A.**, con il procuratore e domiciliatario avvocato B., per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

attrice

c o n t r o

- **C. S.P.A.**, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante D., con il procuratori avv.ti E. e F., quest'ultima anche domiciliataria, per procura speciale a margine dell'atto di citazione notificato

convenuta

avente per oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

OSSERVATO CHE

- l'attrice ha convenuto in giudizio la società C. s.p.a., esponendo

che, in data 31.12.2009, alle ore 8.15, mentre si trovava a bordo della nave C.S. ed aveva lasciato la propria cabina per recarsi a fare colazione, era scivolata e caduta rovinosamente sul pavimento bagnato.

Invero il mare era stato molto agitato fin dalla sera precedente ed aveva fatto fuoriuscire l'acqua della piscina. La stessa si era riversata sul pavimento rendendolo scivoloso. Nessun segnale di pericolo era stato collocato in loco, né erano stati adottati altri accorgimenti per evitare che i passeggeri cadessero.

L'attrice evidenziava i gravi danni (spese mediche, costo inutilmente pagato per il viaggio, danno biologico) che erano conseguiti alla caduta e chiedeva, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il risarcimento degli stessi, quantificandoli in complessivi €. 107.098,00.

- si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la propria responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale e sostenendo che il sinistro si era verificato unicamente per la disattenzione dell'attrice;

- la causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni e dell'interrogatorio formale dell'attrice;

REPUTATO CHE

Sulla base dell'istruttoria svolta non vi sono elementi che consentano di ritenere adeguatamente provata la dinamica dell'incidente e la asserita responsabilità della società convenuta.

Nessuno dei testimoni escussi ha assistito alla caduta.

La difesa attorea ha fondato la propria domanda sia sul titolo contrattuale (contratto di trasporto o di organizzazione di viaggio ex D. Lgs 111/95), sia sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e 2051 c.c..

Mette conto all'uopo ricordare che gli artt. 1681 e 2054 cod. civ., ma anche il D.Lgs n. 111/95, pongono, a carico del vettore o dell'organizzatore/venditore del pacchetto turistico crociera, una presunzione di responsabilità dalla quale lo stesso può liberarsi solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ne deriva che, sotto il profilo del contenuto e della distribuzione degli oneri probatori, è del tutto indifferente che l'attrice abbia proposto solo l'azione di responsabilità extracontrattuale o anche quella contrattuale, incombendo ad essa, in ogni caso, dimostrare il nesso di causalità materiale tra il comportamento del preteso autore e il danno subito e alla controparte vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dalla legge.

Infatti anche l'art. 17 del D.lgs n. 111/95 prevede che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico sono esonerati da responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa da un fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o da forza maggiore.

Resta, a questo punto, da apprezzare se le accertate modalità dell'incidente consentano di ritenere integrata la prova liberatoria incombenente sul vettore di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell'articolo 1681 cod. civ. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova che il vettore ha adempiuto all'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo.

Anche per il danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 luglio 1987 n. 6407 e, nello stesso senso, Cass., sez. III, 16-02-2001, n. 2331: "Ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste, o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno"). La presunzione di colpa resta esclusa nel caso in cui l'evento dannoso debba essere ricondotto al caso fortuito e tale concetto va interpretato nel suo senso più ampio, comprensivo anche della colpa esclusiva del danneggiato. In tali casi, infatti, nel concreto determinismo dell'evento influiscono impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili.

Nella fattispecie in esame dall'istruttoria svolta è risultato che nel depliant relativo alle crociere novembre 2009-dicembre 2010 era chiaramente evidenziata l'opportunità che i clienti di indossassero "scarpe con tacchi bassi per camminare sui ponti esterni" con la precisazione che "quando i ponti sono bagnati è indispensabile fare la massima attenzione per non scivolare".

È, invece, pacifico in causa (risulta chiaramente dalle fotografie in atti) che benché fin dalla sera prima la nave fosse sottoposta ad un forte beccheggio e, quindi, alla possibilità che i ponti fossero bagnati da schizzi o ondate di acqua marina, la A. si è recata fuori dalla sua

cabina, indossando le ciabattine di spugna leggera e prive di suola date in dotazione dalla compagnia di viaggio ed evidentemente destinate solo ad un utilizzo nel bagno della camera. Peraltro si tratta di una dotazione standard, che viene fornita a clienti a prescindere dal numero della calzatura che gli stessi normalmente utilizzano, proprio perché si tratta di ciabattine da camera. È chiaro quindi che l'utilizzo di ciabatte verosimilmente di misura non corrispondente a quella del piede dell'attrice può averne certamente facilitato l'inciampo.

È, inoltre, evidente dalle fotografie in atti che il punto in cui l'attrice è caduta è collocato all'interno di una zona destinata a bar, lontana alcuni metri non solo dalla piscina e dalla vasca ad idromassaggio, ma anche dalle paratie esterne della nave, sicchè è assolutamente improbabile che gli schizzi di acqua marina o quelli della piscina siano potuti arrivare direttamente fino a quel punto.

Del tutto inattendibili sul punto sono le dichiarazioni rese dagli stretti congiunti della attrice (i quali peraltro avrebbero percorso lo stesso transito senza alcun tipo di conseguenza).

È piuttosto verosimile che se il pavimento era realmente bagnato, ciò fosse dovuto al passaggio di altri clienti che avevano utilizzato le vasche per nuotare o per altri svaghi e, quindi avevano i piedi e le calzature umide.

Si tratta, tuttavia, di fattori di minimo rischio assolutamente ineliminabili ed altrettanto assolutamente prevedibili per chi decida di intraprendere una crociera.

Il teste G., ascoltato sul punto, ha peraltro confermato che il pavimento era stato regolarmente trattato con pittura antiscivolo e che venivano normalmente effettuate le pulizie da parte del personale di servizio.

Non vi è prova, quindi, di come esattamente si sia realizzato il sinistro, ma certamente non sono emerse dall'istruttoria circostanze che inducano a ritenere in qualche modo inadempiente o non esattamente adempiente la società convenuta.

Piuttosto è provato che, nel momento in cui l'attrice si è recata al bar per la colazione, essa indossava calzature del tutto inadeguate per qualsiasi tipo di utilizzo esterno alla sua cabina ed a maggior ragione ad affrontare un transito sul ponte in occasione di mare molto agitato e di forte beccheggio (come sostenuto in citazione).

È estremamente probabile, quindi, che la caduta dell'attrice sia avvenuta piuttosto per disattenzione o per un inciampo dovuto alle calzature inadeguate che indossava e che hanno creato una situazione di insidia laddove, altrimenti, la stessa non sarebbe stata affatto presente.

Non essendovi prova del nesso causale fra la caduta dell'attrice ed i conseguenti danni dalla stessa patiti ed una condotta ascrivibile alla società convenuta, la domanda deve essere rigettata.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, pertanto, integralmente poste a carico della parte attrice.

Per la quantificazione delle stesse occorre fare riferimento al DM n. 140/12 con una diminuzione percentuale del 50% rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento per ciascuna fase, essendo state affrontate questioni semplici e sulle quali esistono già precedenti conformi in questo Ufficio.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) rigetta la domanda attorea;

2) condanna l'attrice all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio, spese che liquida in €. 1.625,00 per la fase di studio, €. 825,00 per la fase introduttiva, €. 1.625,00 per la fase istruttoria ed €. 2.025,00 per la fase decisoria, oltre ad €. 150,00 quale compenso del traduttore ed oltre ad IVA e CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 05.03.2013

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -